

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1945 di data 12 dicembre 2025, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo aggiuntivo del CCPL dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali - e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 12 gennaio 2026, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

dott. Mauro Zanella, in qualità di Presidente firmato

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P. firmato

per la C.I.S.L. F.P. firmato

per la U.I.L. FPL - Enti locali firmato

per la Fe.N.A.L.T. non firmato

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo aggiuntivo del CCPL dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali.

ACCORDO AGGIUNTIVO DEL CCPL DELL'AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI.

CAPO I TRATTAMENTO ACCESSORIO

Art. 1 Indennità per Operatori socio sanitari per condizioni di lavoro flessibile

1. L'indennità spettante, ai sensi dell'art. 153 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018, come sostituito dall'art. 7 dell'Accordo stralcio del triennio 2019/2021 di data 19 agosto 2022, al personale inquadrato nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario è rideterminata, a decorrere dall'1 gennaio 2025 nella misura di euro 2.000,00 annui lordi, da corrispondere mensilmente per tredici mensilità.

Art. 2 Indennità per uso della lingua minoritaria

1. Al personale che occupi posizioni lavorative che necessitano dell'uso della lingua minoritaria (ladino, cimbri, mocheno) ed in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua ai sensi dell'art. 18 legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6, spetta una indennità rideterminata a decorrere dall'1 gennaio 2024 nella misura di annui lordi euro 1.200,00.

Art. 3 Indennità per lo svolgimento di attività defensionale

1. Con effetto dall'1 gennaio 2023 il comma 2 dell'art. 126 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 è sostituito dal seguente nuovo comma:

“2. Detta indennità è quantificata in € 17.625,00 annui su tredici mensilità.”.

2. Per il personale della Provincia sono confermate le disposizioni di cui all'art. 25 dell'accordo di settore di data 21 ottobre 2021.

Art. 4 Indennità per i Comandanti di polizia locale

1. Con effetto dall'1 gennaio 2023, al personale inquadrato in categoria C, liv. evoluto, cui viene conferito l'incarico di comandante di corpo di polizia locale ai sensi dell'art. 13 della l.p. 27 giugno 2005, n. 8, spetta una indennità pari ad euro 2.300,00 a.l., cumulabile con l'indennità per posizione organizzativa.

2. L'indennità di cui al comma 1 cessa di essere corrisposta in caso di inquadramento nell'area dei funzionari (area 3) del nuovo sistema di classificazione del personale.

Art. 5

Indennità per il personale educatore asili nido ed educatore professionale

1. Con effetto dall'1 gennaio 2023, al personale inquadrato in categoria C nelle figure professionali di Educatore asili nido e di Educatore professionale che non beneficia del reinquadramento previsto dall'art. 22 del nuovo ordinamento professionale nonché per il personale inquadrato nell'area istruttori con figura professionale di Educatore professionale ad esaurimento o di Educatore di asili nido spetta una indennità pari ad euro 2.300,00 a.l..
2. L'indennità di cui al comma 1 cessa di essere corrisposta in caso di inquadramento nell'area 3, livello base.

Art. 6

Svolgimento delle funzioni di Preposto alla sicurezza

1. Con effetto dall'1 gennaio 2024, al personale individuato per lo svolgimento delle funzioni di preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08, è attribuito un compenso annuo il cui ammontare è stabilito, unitamente alle modalità di erogazione, in sede di contrattazione di settore per il personale di comuni/comunità e A.P.S.P. e in sede di contrattazione decentrata a livello di ente per la Provincia e i suoi enti strumentali, nel rispetto del tetto massimo di spesa di cui al successivo comma 2.
2. Al finanziamento di questo articolo sono destinate risorse contrattuali a partire dall'anno 2024 di ammontare pari a:
 - per la Provincia autonoma di Trento ed i suoi enti strumentali, annui euro 100.000,00 lordo oneri;
 - per comuni/comunità, annui euro 100.000,00 lordo oneri;
 - per le A.P.S.P., annui euro 100.000,00 lordo oneri.

Art. 7

Chiamata fuori orario

1. In caso di chiamata fuori orario e/o di servizio di reperibilità, al personale richiamato in servizio compete il rimborso chilometrico nelle misure previste dal vigente Allegato E/8 – Disciplina dei viaggi di missione.

Art. 8

Norma programmatica

1. In occasione del rinnovo contrattuale 2025-2027 saranno valutati, compatibilmente con le risorse a disposizione, possibili interventi in tema di rimborsi chilometrici ai dipendenti in missione.

NOTA CONGIUNTA A VERBALE APRAN – OO.SS.

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a valutare l'opportunità di inserire in una successiva sessione negoziale una disposizione contrattuale che preveda, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente, l'esonero dalla prestazione del lavoro notturno per gli operatori dell'ambito socio-sanitario al raggiungimento di una determinata anzianità anagrafica.

per l'APRaN	firmato
-------------	---------

per la C.G.I.L. F.P.	firmato
----------------------	---------

per la C.I.S.L. F.P.	firmato
----------------------	---------

per la U.I.L. FPL - Enti locali	firmato
---------------------------------	---------

per la Fe.N.A.L.T.	non firmato
--------------------	-------------

Trento, 12 gennaio 2026